

DELIBERE DI ASSEGNAZIONE/RIPARTIZIONE RISORSE - LEGGE N. 64/1986
 considerate nella Tavola all.1.d

ESTREMI DELIBERA		TITOLO DELIBERA	PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Numero	Data		
n. 161/2007	21/12/07	ASSEGNAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EX ART.10 LEGGE N.64/1986 - ANNO 2007 _	in corso di pubblicazione
n. 100/2007	28/09/07	ASSEGNAZIONE AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI PER COMPENSI DEL COMMISSARIO AD ACTA E DEI CONSULENTI GIURIDICI PER L'ANNO 2007 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986) FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA L. F. 2003	G.U. 28.12.2007, n. 300
n. 4/2006	22/03/06	PRIMA RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2006 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986) FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA L. F. 2003	G.U. 30.5.2006, n. 124
n. 112/2005	29/07/05	FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA L. F. 2003 - ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2005 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 6.12.2005, n. 284
n. 85/2004	20/12/04	FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE, ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2004 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 10.5.2005, n. 107
n. 47/2003	25/07/03	FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE, ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2003 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 10.11.2003, n. 261
n. 125/2002	19/12/02	FONDO EX ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.96/1993 ULTERIORE ASSEGNAZIONE ANNO 2002 (SOGESID SPA)	G.U. 2.4.2003, n. 77
n. 104/2002	29/11/02	COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE BIOMEDICHE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI CAMPOBASSO (LEGGE N. 64/1986)	G.U. 12.4.2003, n. 86
n. 91/2002	31/10/02	FONDO EX ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.96/1993 QUARTA ASSEGNAZIONE ANNO 2002 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 19.2.2003, n. 41
n. 82/2002	29/09/02	FONDO EX ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.96/1993 TERZA ASSEGNAZIONE ANNO 2002 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 29.11.2002, n. 280
n. 60/2002	02/08/02	FONDO EX ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.96/1993 SECONDA ASSEGNAZIONE ANNO 2002 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 27.11.2002, n. 278
n. 22/2002	28/03/02	FONDO EX ART.19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.96/1993 ASSEGNAZIONI ANNO 2002 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 7.8.2002, n. 184

segue: DELIBERE DI ASSEGNAZIONE/RIPARTIZIONE RISORSE - LEGGE N. 64/1986
considerate nella Tavola all'I.1.d

ESTREMI DELIBERA		TITOLO DELIBERA	PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Numero	Data		
n. 66/2001	03/05/01	FONDO EX ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 ULTERIORI ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2001 (COMPLETAMENTI LEGGE N. 64/1986)	G.U. 20.6.2001, n. 141
n. 29/2001	08/03/01	FONDO EX ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2001	G.U. 22.6.2001, n. 143
n. 155/2000	22/12/00	FONDO EX ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 ULTERIORI ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2000	G.U. 15.3.2001, n. 62
n. 49/2000	25/05/00	FONDO EX ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 SECONDA ASSEGNAZIONE 2000	G.U. 25.7.2000, n. 172
n. 25/2000	15/02/00	FONDO EX ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 PRIME ASSEGNAZIONI 2000	G.U. 6.5.2000, n. 104
n. 208/1999	21/12/99	FONDO EX ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO N. 96/1993 ULTERIORI ASSEGNAZIONI 1999	G.U. 18.2.2000, n. 40

Rispetto all'Appendice dello scorso anno, la **tavola aIII.1.e** presenta una ulteriore colonna nella quale viene riportata la quota di ciascuna assegnazione destinata a favore del Mezzogiorno. Tale colonna ha assorbito alcune voci che nella tavola della precedente edizione erano inserite in righe distinte.

Aggregati di riferimento:

Nella sezione A relativa alle Infrastrutture:

Programmi regionali

Intese: comprende tutte le assegnazioni a favore delle Regioni per interventi da realizzare nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma.

Eventi calamitosi: comprende tutte le assegnazioni a favore delle Regioni per fronteggiare situazioni emergenziali derivanti da eventi calamitosi.

Aree Urbane: comprende i "Progetti accelerati in aree urbane" di cui alle delibere nn.19/2004 e 34/2005.

Premialità Regionali: comprende: il "Fondo premialità nuclei regionali conti pubblici territoriali" e i vari "Accantonamenti per premialità regionali".

Programmi Centrali

Ricerca: comprende le assegnazioni destinate agli Incentivi alla ricerca, agli Istituti studi filosofici e storici, al Progetto PRISMA.

Innovazione Tecnologica: comprende le assegnazioni a favore della "Società dell'informazione".

Comunicazioni banda larga: comprende le assegnazioni per "Infrastruttura banda larga".

Azioni di sistema: comprende il Progetto monitoraggio Regioni/Amministrazioni Centrali e le assegnazioni a favore di “Assistenza tecnica e sviluppo progettuale”.

Interno sicurezza: comprende l’assegnazione al Progetto TETRA e l’assegnazione al Ministero dell’interno pari a 3 Meuro di cui alla delibera n. 17/2003.

Infrastrutture: comprende le voci: Accantonamento per progettazione RFI, Autostrada Salerno-Reggio Calabria, Infrastrutture Lavori pubblici, Rete portuale turistica, Edilizia universitaria, Metropolitane, Infrastrutture politiche agricole, Metanizzazione.

Pari opportunità: comprende l’assegnazione al Dipartimento pari opportunità pari a 7 Meuro di cui alla delibera n. 17/2003.

Sanità: trattasi dell’accantonamento per il Ministero della Sanità pari a 350 Meuro di cui alla delibera n. 19/2004.

Premialità Centrali: comprende gli “Accantonamenti per Premialità Centrali”.

Nella sezione B relativa agli Incentivi:

Crediti di imposta: tipo di finanziamento agevolato alle imprese, sotto forma di risparmio fiscale. Ai fini di una razionalizzazione del sistema delle agevolazioni finanziarie alle imprese e di una maggiore selettività degli interventi, l’articolo 8 del D.L. 14 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80, ha stabilito nuove disposizioni per la concessione degli incentivi alle imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Contratti di Programma: istituiti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 e disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (delibera Cipe n. 26/2002), sono stipulati tra imprese di grandi dimensioni, consorzi di medie e piccole imprese, rappresentanze di distretti industriali e le Amministrazioni statali competenti per la realizzazione di piani organici di investimenti produttivi in aree definite.

Patto territoriale: è un accordo stipulato tra differenti soggetti locali – imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, ecc. – volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi e gli interventi produttivi ed infrastrutturali, tra loro integrati, necessari per conseguirli. Si affianca allo strumento del *Contratto d’area* attivato da Enti locali, Parti sociali, altri soggetti interessati, con lo scopo di favorire l’occupazione in una determinata area di dimensioni ridotte.

Autoimprenditorialità e autoimpiego: misure per la creazione di imprese di piccola dimensione nelle aree economicamente svantaggiate del Paese per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione.

Tavola aIII.1.f – QSN 2007-2013: assegnazioni Cipe per la programmazione FAS

Tavola aIII.1.g – QSN 2007-2013: riparto delle risorse FAS attribuite a programmi di interesse strategico nazionale

Tavola aIII.1.h – QSN 2007-2013: riparto delle risorse FAS attribuite a programmi interregionali

Tavola aIII.1.i – QSN 2007-2013: riparto delle risorse FAS attribuite a programmi di interesse strategico regionale

Nella seduta del 21 dicembre 2007 il Cipe - con la delibera n. 166 - ha approvato l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 e, in particolare,

le nuove regole di programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007-2013.

DELIBERE DI ASSEGNAZIONE/RIPARTIZIONE RISORSE FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE IN FAVORE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E INCENTIVI considerate nella Tavola all. 1.e

ESTREMI DELIBERA		TITOLO DELIBERA	PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Numero	Data		
n. 50/2007	28/06/07	ASSORBIMENTO DEI TAGLI E DEGLI ACCANTONAMENTI APPORTATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 AL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 L. F. 2003, RIASSEGNAZIONE PARZIALE REVOCHE EX DELIBERA N.179/2006 E NUOVE ASSEGNAZIONI	G.U. 30.10.2007, n. 253
n. 3/2006	22/03/06	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZIAMENTO LEGGE 208/1998 - PERIODO 2006-2009 (LEGGE FINANZIARIA 2006)	G.U. 23.6.2006, n. 144
n. 2/2006	22/03/06	RIPARTIZIONE GENERALE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA LEGGE N. 289/2002 - PERIODO 2006-2009	G.U. 22.6.2006, n. 143
n. 1/2006	22/03/06	FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART. 61 DELLA LEGGE N. 289/2002 - SECONDA RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2005	G.U. 21.6.2006, n. 142
n. 35/2005	27/05/05	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZIAMENTO LEGGE 208/1998 - PERIODO 2005-2008 (LEGGE FINANZIARIA 2005)	G.U. 11.10.2005, n. 237
n. 34/2005	27/05/05	RIPARTIZIONE GENERALE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - QUADRIENNIO 2005-2008	G.U. 8.10.2005, n. 235
n. 19/2005	19/03/05	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI DECRETO-LEGGE N. 35/2005 - UTILIZZAZIONE RISORSE ACCANTONATE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE QUADRIENNIO 2004-2007 (DELIBERA N. 19/2004, PUNTO 3)	G.U. 27.9.2005, n. 225
n. 21/2004	29/09/04	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER L'ACCELERAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	G.U. 23.11.2004, n. 275
n. 20/2004	29/09/04	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZIAMENTO LEGGE 208/1998 PERIODO 2004-2007 (LEGGE FINANZIARIA 2004)	G.U. 11.11.2004, n. 265
n. 19/2004	29/09/04	RIPARTIZIONE GENERALE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - QUADRIENNIO 2004-2007	G.U. 28.10.2004, n. 254
n. 83/2003	13/11/03	RIPARTIZIONE ACCANTONAMENTO DI 900 MILIONI DI EURO PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (PUNTO 1.1, DELIBERA 17/2003)	G.U. 27.2.2004, n. 48
n. 17/2003	09/05/03	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZIAMENTO LEGGE 208/1998 TRIENNIO 2003-2005 (LEGGE FINANZIARIA 2003, ART.61)	G.U. 7.7.2003, n. 155

segue: DELIBERE DI ASSEGNAZIONE/RIPARTIZIONE RISORSE FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE IN FAVORE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E INCENTIVI considerate nella Tavola all. 1.e

ESTREMI DELIBERA		TITOLO DELIBERA	PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE
Numero	Data		
n. 16/2003	09/05/03	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE TRIENNIO 2003-2005 (ARTICOLI 60 E 61 DELLA LEGGE N.289 DEL 27/12/2002, LEGGE FINANZIARIA 2003)	G.U. 8.7.2003, n. 156
n. 39/2002	06/06/02	FINALIZZAZIONE DI SPESA A CARICO DELL'ACCANTONAMENTO PREVISTO DALLA DELIBERA CIPE 3 MAGGIO 2002, N. 36	G.U. 21.9.2002, n. 222
n. 36/2002	03/05/02	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE TRIENNIO 2002-2004 (LEGGE FINANZIARIA 2002)	G.U. 18.7.2002, n. 167
n. 17/2002	28/03/02	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	G.U. 7.8.2002, n. 184
n. 48/2001	04/04/01	MODIFICA RIPARTO RISORSE AREE DEPRESSE 2001-2003 DELIBERA N. 138 DEL 21 DICEMBRE 2000	G.U. 21.6.2001, n. 142
n. 138/2000	21/12/00	RIPARTO RISORSE AREE DEPRESSE PER IL TRIENNIO 2001-2003	G.U. 10.2.2001, n. 34
n. 84/2000	04/08/00	LEGGE 488/99: RIPARTO E FINALIZZAZIONE DI QUOTE DI CUI AL PUNTO 1 E DELLE RISORSE DI CUI AL PUNTO 3 DELLA DELIBERA N. 14/2000	G.U. 16.11.2000, n. 268
n. 14/2000	15/02/00	RIPARTO RISORSE AREE DEPRESSE 2000-2002 LEGGE FINANZIARIA 2000 (TAB. D)	G.U. 26.4.2000, n. 96
n. 142/1999	06/08/99	LEGGE N. 449/98: CRITERI PER IL RIPARTO DEI 3.500 MILIARDI DESTINATI ALLE INFRASTRUTTURE CON DELIBERA N. 4/99	G.U. 12.11.1999, n. 266
n. 4/1999	22/01/99	RIPARTO RISORSE AREE DEPRESSE 1999 - 2001 RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 208/1998 LEGGE FINANZIARIA 1999 (TAB. C)	G.U. 26.2.1999, n. 47
n. 70/1998	09/07/98	RIPARTO RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 208/1998	G.U. 22.8.1998, n. 195
n. 32/1998	17/03/98	ASSEGNAZIONI A CARICO DELLE RISORSE PER LE AREE DEPRESSE: INTEGRAZIONI E MODULAZIONE	G.U. 29.4.1998, n. 98

Con la stessa delibera il Cipe ha ripartito le risorse aggiuntive FAS stanziare dalla Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che - al netto dell'importo di 1.106 milioni di euro già destinato con la delibera Cipe n. 50/2007 alla copertura dei tagli e degli accantonamenti disposti dalla stessa Legge finanziaria - ammontano a complessivi 63.273 milioni di euro.

La tavola all.1.f costituisce un quadro di sintesi della predetta ripartizione. Detta tavola riporta le assegnazioni disposte a favore delle macroaree Centro-Nord

e Mezzogiorno (pari rispettivamente al 15 per cento e all'85 per cento, secondo la consolidata chiave di riparto) e, all'interno delle stesse, la ripartizione delle risorse per destinazioni, alcune delle quali dettagliate nelle tavole che seguono.

In particolare nella **tavola aIII.1.g** è riportata l'indicazione, per ciascuna delle due macroaree, delle assegnazioni a favore dei Programmi di interesse strategico nazionale ripartite per ambiti tematici; nella **tavola aIII.1.h** è riportata l'indicazione - per il Mezzogiorno - delle risorse attribuite a Programmi interregionali, anch'esse ripartite per ambiti tematici; nella **tavola aIII.1.i** è riportata l'indicazione delle assegnazioni disposte a favore di ciascuna regione - nell'ambito delle due macroaree e secondo le chiavi di riparto concordate - per il finanziamento di Programmi di interesse strategico regionale.

NOTA METODOLOGICA
QUADRO FINANZIARIO UNICO PER IL MEZZOGIORNO (QFU)
(TAVOLA IV.2 DEL RAPPORTO)

Il “Quadro Finanziario Unico Pluriennale di cassa” (QFU) consente di programmare e verificare ex post i flussi di cassa della spesa in conto capitale effettuata nelle due principali macroaree del Paese (anche per le diverse fonti di provenienza delle risorse) a sostegno della politica regionale.

La stima delle tre diverse componenti del quadro (risorse ordinarie nazionali, risorse aggiuntive comunitarie e nazionali) è fondata su ipotesi diverse a seconda della tipologia di risorse in considerazione.

Per le **risorse complessive (nazionali) in conto capitale**, il Quadro utilizza i dati della spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione di Contabilità Nazionale¹ depurati e corretti da alcune partite finanziarie al fine di rappresentare la dimensione reale della spesa che ha impatto finale sull'economia².

La proiezione programmatica del totale nazionale della spesa in conto capitale a partire dal 2008 si ipotizza mantenere valore reale intorno al 4,2 per cento in termini di PIL in coerenza con il DPEF 2008-2011.

Ai fini della programmazione comunitaria e nazionale il complesso di queste spese viene ripartito per strumento di finanziamento ordinario ed aggiuntivo, sulla base di specifiche ipotesi.

Per le **risorse aggiuntive comunitarie** (e del relativo cofinanziamento nazionale), si tiene conto della sovrapposizione nel 2007 e nell'anno seguente, del ciclo di programmazione 2000-2006, la cui attuazione termina il 31 dicembre 2008, e del nuovo ciclo della programmazione 2007-2013, la cui attuazione parte dall'1 gennaio 2007.

Per rendere sommabili i dati dei due cicli di programmazione si scontano i cambiamenti intervenuti nella Politica di Coesione. Il primo riguarda l'area geografica di riferimento, con il passaggio da sette regioni dell'Obiettivo 1, di cui il Molise in sostegno transitorio, alle quattro regioni dell'Obiettivo Convergenza, con l'aggiunta della Basilicata in sostegno transitorio. Il secondo riguarda la ri-

¹ Gli investimenti fissi, ovvero la spesa per infrastrutture e opere pubbliche, costituiscono solo una parte delle spese in conto capitale (circa i due terzi del totale); le altre risorse sono i contributi agli investimenti e le altre uscite in conto capitale. Le spese in conto capitale costituiscono la parte principale, ma non il totale delle risorse pubbliche per le politiche di sviluppo degli investimenti e dell'occupazione. Alla spesa in conto capitale si aggiungono infatti risorse di natura corrente (ad es. le spese per la formazione, gli stanziamenti a copertura di sgravi fiscali e contributivi ecc.) e risorse liberate dalla riduzione di entrate per determinate categorie di beneficiari (agevolazioni fiscali, crediti d'imposta, minori aliquote, ecc.). Nel Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche non vengono considerati gli enti pubblici facenti parte del Settore Pubblico Allargato (F.S., Enel e altre imprese pubbliche).

² Le correzioni apportate sono le seguenti: a) vengono aggiunte alla spesa gli introiti da cartolarizzazioni, vendita immobili e proventi UMTS, che secondo le regole di classificazione SEC95 sono imputate in riduzione della spesa in conto capitale (in quanto considerate una riduzione della dotazione di capitale); b) per omogeneità con la serie storica, vengono inclusi i trasferimenti all'Anas e altre voci che programmaticamente potrebbero uscire dai conti PA (per essere finanziate dai privati); c) i consuntivi vengono depurati da alcune partite finanziarie spurie che non hanno natura di spesa in c/capitale (es. restituzione eurotassa, rimborso concessioni governative pregresse, sentenze Corte Costituzionale, accollo debito ex ISPA, sospensione crediti INPS lavoratori agricoli e rimborso IVA auto aziendali); d) vengono inoltre aggiunti, per omogeneità di analisi, gli apporti al capitale di F.S. che sono stati inseriti nella riclassificazione effettuata dall'Israr (giugno 2005).

duzione dei Fondi strutturali da quattro (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR; Fondo Sociale Europeo - FSE; Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola - FEOGA Orientamento; Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca - SFOP) a due (FESR e FSE).

Al fine di rendere i dati finanziari omogenei a quelli dei nuovi Obiettivi Convergenza, Competitività e Cooperazione Territoriale, gli importi relativi a FEOGA Orientamento e SFOP sono stati enucleati in modo da rendere possibile il confronto con le assegnazioni al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e al Nuovo Fondo Europeo per la Pesca (FEP) del ciclo di programmazione 2007-2013.

Per il periodo 2000-2006 le spese dei Programmi Operativi Nazionali Obiettivo 1 sono state territorializzate secondo le quote percentuali indicate dalle Autorità di Gestione a livello di misura (delibera Cipe 20/2004). La regionalizzazione della quota non territorializzata è stata stimata in base agli abitanti residenti al 2003 nelle regioni interessate.

Per i Programmi Operativi ricadenti nell'area geografica non Obiettivo 1, regione Abruzzo e regioni del Centro-Nord, si è proceduto a regionalizzare i seguenti Programmi:

- il PON Assistenza Tecnica dell'Obiettivo 3, in base al peso dei Programmi regionali dell'Obiettivo 3;
- il PIC Equal, in base agli abitanti residenti al 2003 nelle regioni interessate;
- il programma Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale, proporzionalmente al peso dei programmi regionali Leader Plus;
- il DOCUP Pesca fuori Obiettivo 1, in base al piano finanziario fornito dall'Autorità di Gestione; l'articolazione della quota non territorializzata è stata stimata in base agli abitanti residenti al 2003 nelle regioni interessate.

La spesa articolata per regione è stata ripartita in comunitaria e di cofinanziamento nazionale, quest'ultimo determinato dal Fondo di Rotazione, in base ai tassi medi di partecipazione dei Fondi strutturali a livello di misura.

Per gli anni fino al 2007 sono stati utilizzati i dati della spesa sostenuta dai beneficiari finali, per gli anni 2008 e seguenti si è fatto riferimento alle proiezioni programmatiche che tengono conto delle previsioni di spesa coerenti con gli obiettivi finanziari di attuazione dei Fondi strutturali; il profilo annuo di spesa è stato stimato in base all'ipotesi che i flussi di cassa permettano di non incorrere nel disimpegno automatico.

Per le **risorse aggiuntive nazionali destinate alle aree sottoutilizzate**, il profilo programmatico che alimenta la politica regionale nazionale viene costruito sulla base delle stime aggiornate delle erogazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate determinate dal monitoraggio della spesa del FAS. Tali stime tengono conto delle disposizioni e delle autorizzazioni di spesa contenute nelle Leggi finanziarie (e nelle relative delibere del Cipe) e scontano l'effettiva capacità di spesa delle amministrazioni³.

Per le **risorse ordinarie**, i valori programmatici relativi ai totali nazionali vengono ottenuti in maniera residuale, sottraendo le risorse aggiuntive sopra descritte dalla spesa in conto capitale complessiva.

³ Dal 2003 i valori di consuntivo sono stati elaborati sulla base dello stato di attuazione dei programmi, mentre i dati programmatici derivano da una stima effettuata sulla base di un monitoraggio presso gli Enti attuatori (delibere Cipe del 9 maggio 2003 e 29 settembre 2004).

La spesa in conto capitale **per il Mezzogiorno** viene stimata sulla base della quota risultante dall'andamento storico rilevato dai Conti Pubblici Territoriali, mentre la ripartizione nelle diverse componenti di finanziamento si basa sulle seguenti ipotesi:

1) Per le **risorse ordinarie** la quota è fissata programmaticamente nell'ipotesi che le risorse per il Mezzogiorno siano coerenti con la quota di PIL del Sud (rispetto al totale nazionale) con l'aggiunta di una componente perequativa (che tiene conto anche dei profili ciclici)⁴. Il valore obiettivo dovrebbe tendere al 30 per cento, valore baricentro tra la quota PIL e la quota popolazione del Mezzogiorno rispetto al totale nazionale (pari rispettivamente circa al 25 e 36 per cento)⁵. L'effettivo conseguimento di tale valore dipende oltre che dalla ricordata capacità di spesa delle Amministrazioni centrali e decentrate e dagli Enti di proprietà pubblica, anche dai vincoli di finanza pubblica sul livello della spesa in conto capitale e dalle prospettive del ciclo economico.

2) La quota delle **risorse per le aree sottoutilizzate** destinate al Mezzogiorno (pari all'85 per cento) è definita dagli atti normativi programmatici esistenti⁶.

3) Le **risorse comunitarie** risultano territorializzate come precedentemente descritto.

⁴ La componente ordinaria, in particolare quella perequativa, è inversamente correlata con la componente aggiuntiva, ammortizzando in parte le fluttuazioni cicliche dei finanziamenti per il Mezzogiorno.

⁵ L'articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005) dispone che per garantire gli obiettivi di spesa "... le Amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le Amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma".

⁶ Tra i quali, ad esempio, la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (le cui risorse vanno attribuite all'Obiettivo 1 per l'85 per cento) e le delibere del Cipe di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

NOTA METODOLOGICA
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)
(TAVOLA IV.4 DEL RAPPORTO)

Il “Fondo Aree Sottoutilizzate” (FAS), istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) e modificato con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), è lo strumento di finanziamento - con risorse aggiuntive nazionali - delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese.

In tali aree queste risorse si aggiungono a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. In particolare, la Legge finanziaria per il 2007 ha previsto la programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, eleggendone, quale sede di attuazione, il Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013 (QSN).

A tal fine la norma ha previsto una dotazione finanziaria del fondo con riferimento al settennio 2007-2013, rendendo in tal modo omogenei gli orizzonti temporali di riferimento per la programmazione di entrambi i tipi di risorse aggiuntive. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) ha esplicitato gli appostamenti del fondo per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, e ha confermato la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno.

Originariamente costituito, secondo la previsione degli articoli 60 e 61 della Legge finanziaria per il 2003, da due fondi intercomunicanti, uno presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e un altro presso il Ministero delle Attività Produttive, il fondo è ora identificato in maniera unitaria presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in forza di un'altra modifica fondamentale apportata dalla legge finanziaria per il 2007, che ha soppresso l'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Fonti del FAS

Il valore finanziario complessivo del FAS è determinato dalle nuove assegnazioni e dagli stanziamenti che nel tempo hanno alimentato gli strumenti di intervento da esso finanziati.

Le nuove assegnazioni sono identificabili nel complesso delle risorse attribuite al FAS dalla legge finanziaria – dotazione aggiuntiva – per il periodo pluriennale di riferimento e nelle risorse degli strumenti, inclusi fra quelli finanziati dal FAS, non confluite nella suddetta dotazione aggiuntiva ma oggetto di distinti provvedimenti di bilancio (voce indicata con “altre dotazioni”).

Fra le assegnazioni attribuite nel corso del tempo, che costituiscono la dotazione storica del Fondo, sono incluse anche quelle effettuate - prima della sua istituzione - a favore degli strumenti successivamente da esso finanziati, anche se indicate distintamente nel bilancio statale.

Vi è infine una “dotazione di flessibilità” del Fondo, ovverossia le disponibilità che scaturiscono da operazioni di rimodulazione temporale delle risorse, rese possibili dal meccanismo di flessibilità proprio del Fondo stesso e dalle indicazioni fornite dal monitoraggio della spesa.

La necessità di ricondurre il FAS nell’ambito della strategia delineata dal Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 ha determinato l’esigenza di recare delle innovazioni nell’assegnazione delle risorse, operata non più per interventi specifici di pertinenza di distinte Amministrazioni centrali o regionali, ma per “programmi” (delibera Cipe 166/2007).

Impieghi del FAS

L’impiego delle risorse del FAS può avvenire attraverso il finanziamento di una pluralità di strumenti gestiti da diversi soggetti. Essi sono raggruppati nelle due macrotipologie costituite dagli investimenti pubblici - di infrastrutturazione materiale ed immateriale - e dagli incentivi a soggetti privati.

Un’articolazione sintetica degli investimenti pubblici prevede:

- completamenti degli interventi straordinari nel Mezzogiorno relativi ad iniziative di infrastrutturazione attuate da vari Ministeri (legge 1° marzo 1986, n. 64);
- investimenti pubblici¹, in infrastrutture materiali ed immateriali, realizzati da Regioni e Amministrazioni centrali (legge 30 giugno 1998, n. 208);
- programma di accelerazione della spesa in conto capitale (articolo 4, comma 130 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Gli incentivi concessi a valere sulle risorse del Fondo si articolano fra:

- misure in favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego (articolo 27, comma 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- crediti di imposta per gli investimenti (articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni). Tale misura di incentivazione è scaduta al 31 dicembre 2006, pertanto la sua inclusione fra gli strumenti finanziati dal Fondo non sarà più possibile con riferimento alla dotazione aggiuntiva a partire dal 2007²;
- crediti di imposta per l’occupazione nel Mezzogiorno (articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni). Anche questo strumento ha esaurito la sua operatività il 31 dicembre 2006, ma a decorrere dal 1° gennaio 2008 è in vigore un nuovo “bonus occupazione” (articolo 2, commi 539-548 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- crediti d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (articolo 61, comma 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

¹ Fra tali investimenti sono compresi anche gli interventi a sostegno della ricerca.

² Con decorrenza 1° gennaio 2007 è operativo un “nuovo” credito d’imposta investimenti, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con risorse ordinarie ai sensi dell’articolo 29, comma 10 bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cfr. paragrafo IV.1.2 del Rapporto). Analogamente con risorse ordinarie è finanziato il credito d’imposta per ricerca e innovazione, esteso all’intero territorio nazionale, introdotto con l’articolo 1, commi 280-284 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) e ritoccato nelle sue regole di funzionamento dall’articolo 1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008).

- contratti di filiera agroalimentari (articolo 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n.289);
- finanziamenti alle imprese per il completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64);
- contratti di programma (articolo 2, comma 203, lett. e della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- patti territoriali (articolo 2, comma 203, lett. d della legge 23 dicembre 1996, n.662);
- contratti d'area (articolo 2, comma 203, lett. f della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 215 – 218 della legge 30 dicembre 2004, n.311);
- costituzione di fondi per l'investimento in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese innovative (articolo 1, commi 222 e 223 della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- finanziamento degli interessi originati dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese delle aree sottoutilizzate (articolo 1, commi 354–366 della legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- copertura finanziaria per la sospensione fino al 31 dicembre 2005 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte di imprese agricole (articolo 1, comma 1 bis della legge 29 aprile 2005, n. 71 di conversione del D.L. n. 22/05);
- intensificazione dei benefici IRAP per nuove assunzioni disposte nelle aree sottoutilizzate (articolo 11 ter, commi 1 e 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. n. 35/05);
- Fondo per la competitività e lo sviluppo (articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che, oltre ad accogliere le risorse del soppresso fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è alimentato dal FAS per gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, la cui programmazione è soggetta alle regole di cui al citato articolo 60.

MONITORAGGIO E PREVISIONI DELLA SPESA PER GLI STRUMENTI FINANZIATI DAL FAS

Nella prospettiva della programmazione settennale delle risorse introdotta - come accennato - dalla Legge finanziaria per il 2007, il monitoraggio degli andamenti finanziari e di realizzazione degli interventi finanziati attraverso strumenti FAS risulta ancora più importante e delicato. Su di esso si fonda la possibilità di verificare l'attuazione di scelte di respiro temporale e impatto finanziario assai più ampi e, attraverso tempestivi interventi correttivi, di realizzare una gestione economica e finanziaria efficiente ed efficace di un ammontare di risorse decisamente elevato.

Accanto ai dati di consuntivo, tratti dal monitoraggio, si collocano nelle elaborazioni del Dipartimento i dati previsionali - di breve e medio periodo - che i risultati del monitoraggio aiutano a formulare.

Le stime di breve periodo effettuate, infatti, non disponendo di serie storiche lunghe e stabili nel tempo e non potendo adottare, pertanto, modelli di previsione di carattere matematico-statistico, sono elaborate tenendo conto delle variabili che impattano sul Fondo (disponibilità finanziarie nelle contabilità speciali; ammontare dei residui e degli stanziamenti di competenza, originati dalla dotazione storica; valore dei riparti della dotazione aggiuntiva; dati previsionali formulati dalle Amministrazioni che gestiscono i pagamenti, scontando l'effetto di eventuali limiti su di essi introdotti; indirizzi programmatici di allocazione delle risorse) delineando un profilo di spesa coerente per ciascuno degli strumenti finanziati.

La previsione di lungo periodo si fonda, invece, su una simulazione che tiene conto delle seguenti ipotesi:

- mantenimento del volume di alimentazione del FAS con riferimento al singolo esercizio finanziario;
- attuazione della previsione legislativa di conclusione dell'operatività di taluni strumenti;
- alimentazione costante di singoli strumenti sulla base di espresse indicazioni programmatiche;
- attuazione della riforma del sistema incentivante;
- attuazione degli orientamenti di riequilibrio fra incentivi e investimenti.

PAGINA BIANCA

aIII.2 INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
E ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

PAGINA BIANCA